

VERBALE N. 4

SEDUTA RISERVATA DEL 08/08/2018

OGGETTO: VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI SUPPORTO PER L’UFFICIO DELLA SANITA’ DIGITALE DELLA REGIONE ABRUZZO” DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.

CIG: 72412493B6 -

IMPORTO A BASE DI GARA: 208.000,00 IVA ESCLUSA

PREMESSO:

- **CHE** con determinazione dirigenziale n. DRG006/198 del 27/10/2017 , del Servizio “Sistema Informativo Regionale E Rivoluzione Pubblica Amministrazione” è stata disposta l’indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in oggetto indicato mediante procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con lo stesso provvedimento, è stato disposto che la valutazione dell’offerta tecnica sarebbe stata effettuata sulla base di una pluralità di criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara;
- **CHE** in data 15/12/2017 la Commissione nominata con DRG006/231 del 06/12/2017, ha trasmesso i verbali delle riunioni proponendo l’aggiudicazione provvisoria in favore della Società Connettitalia S.r.l. con il punteggio complessivo di 82,33 così composto: 52,33 per il punteggio tecnico e 30 per quello economico, rimettendo al RUP la verifica della documentazione relativa ai requisiti valutabili dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 46 del D.p.r. n.445 del 28/12/2000;
- **CHE** in data 27/12/2017 il RUP con mail, allegata al presente atto, chiede al Presidente della Commissione di verificare il possesso dei requisiti valutabili desumibili dalla documentazione trasmessa dalla Ditta attraverso il portale MEPA demandando, altresì, alla Commissione la conferma o variazione dell’aggiudicazione provvisoria.
- **CHE** in data 27/12/2017 il RUP ha proceduto all’aggiudicazione definitiva in favore della RTI (Infoteam – IASI) attraverso la procedura del portale MEPA.
- **CHE** la società CONNETTITALIA s.r.l. ha presentato ricorso avverso l’aggiudicazione presso il TAR Abruzzo (registro generale 46/2018).
- **CHE** il TAR con sentenza n. 206/2018 pubblicata 11.05.2018 ha accolto unicamente l’illegittimità dell’aggiudicazione per violazione degli art. 83 c7 e art. 86 c5 del D.Lgs. 50/2016, in quanto non è stato attivato il soccorso istruttorio previsto dall’art. 86 c1 e c5 del suddetto D.Lgs. per quanto riguarda la dimostrazione della capacità tecnica dell’operatore economico, ammettendo tuttavia il potere dovere della stazione appaltante di verificare

l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti come imposto dall'art. 95 del già citato D.Lgs. In particolare il TAR evidenzia che il soccorso istruttorio deve essere attivato per i servizi prestati per il CAM negli anni dal 2015 al 2017 e per il sito itacaonline.it

- **CHE** con mail del 07/08/2018 il RUP, allegata al presente atto, dopo aver attivato il soccorso istruttorio, chiede al Presidente della Commissione e ai componenti di procedere ad una nuova valutazione dell'offerta.
- **CHE** il Presidente della Commissione accertata anche la disponibilità degli altri componenti convoca la riunione per le vie brevi la riunione in data odierna per la valutazione dell'offerta di Connettitalia s.r.l.

TUTTO CIO' PREMESSO

il giorno 08 del mese di agosto dell'anno 2018 alle ore 10:55, presso la sede del Consiglio Regionale, in via Michele Iacobucci L'Aquila, si è insediata in seduta riservata la Commissione incaricata per esaminare e valutare la documentazione trasmessa dalla Ditta attraverso il portale MEPA, così composta:

- Ing. Fabrizio Pieri – in qualità di Presidente;
- Ing. Giuseppina Ranalli – in qualità di Componente;
- Dott. Luciano Cococcia – in qualità di Componente con anche funzioni da segretario;

La Commissione alle ore 11.30 prioritariamente procede alla lettura della sentenza e inizia l'esame della documentazione trasmessa tramite PEC il 13.07.2018 contenente la seguenti integrazioni:

1. CAM SPA
2. Sito WEB ITACA
3. ISO 20000

Il Presidente procede con la Commissione ad esaminare nell'ordine la documentazione citata. In merito al CAM. Risultano pervenuti gli allegati A, A1, A2.

All'interno dell'allegato A sono presenti:

- le corrispondenze tra CAM e Connettitalia S.R.L. da cui si evince chiaramente che il servizio consta di gestione della fatturazione elettronica.
Esaminando attentamente le email emerge che nessuna attività svolta è riconducibile ai servizi nel settore dei documenti informatici in ambito DCPM 13/11/2014, come richiesto dal bando. La fatturazione elettronica è invece normata dal Decreto n.55 del 03.04.2013;
- la copia dell'"*Accordo di collaborazione e rivendita*" con la società UNIMATICA S.P.A. il cui oggetto è di seguito riportato.

Art. 2 Oggetto

Si configura nell'ambito dei servizi offerti da CONNETTITALIA ai propri clienti la rivendita dei prodotti, dei servizi in outsourcing di Unimatica secondo le modalità ed il listino prezzi concordato.

I prodotti ed i servizi in oggetto sono:

1. Fornitura e servizio per la gestione dell'ordinativo elettronico UNIMONEY
2. Servizio di conservazione a norma UNISTORAGE
3. Fornitura dei servizi di avviamento e formazione all'utilizzo delle soluzioni proposte
4. Assistenza post-vendita di primo livello
5. Elaborazioni propedeutiche, ove richieste, per la consegna dei flussi al sistema di conservazione

Figura 1: Oggetto dell'accordo con la UNIMATICA S.P.A

La rivendita di servizi non costituisce abilitazione al servizio di “conservazione sostitutiva” i cui enti accreditati sono presenti nell’elenco AGID;

- elenco delle fatture emesse da Connettitalia nei confronti di CAM inerenti il servizio di cui al punto uno, che confermano che trattasi di fatturazione elettronica e non gestione documentale.

La Commissione procede quindi ad esaminare l’allegato A1 e verifica che si tratta dell’”*Accordo di collaborazione e rivendita*” con la società UNIMATICA S.P.A. già esaminato nell’allegato A (in formato doc firmato digitalmente). Tale allegato non aggiunge nessun elemento utile alla valutazione.

La Commissione procede ad esaminare l’allegato A2 nel quale sono riportate le email tra CONNETTITALIA s.r.l. e UNIMATICA S.P.A relativi alla trasmissione dell’accordo firmato. Anche tale allegato non aggiunge nessun elemento utile alla valutazione.

La Commissione in base ai documenti esaminati, relativamente alla “**Esperienza della Ditta concorrente nell’erogazione dei servizi nel settore dei documenti informatici in ambito DCPM 13/11/2014 nell’ultimo triennio . P= N. Progetti contrattualizzati*5 Max. 10 punti**”, constata che Connettitalia non ha svolto per il CAM S.p.a alcun servizi nel settore dei documenti informatici in ambito DCPM 13/11/2014 e pertanto assegna punti 0 ai servizi svolti per il CAM.

La Commissione procede ad esaminare la documentazione relativa Sito WEB ITACA per il quale risultano pervenuti gli allegati B e B1.

L’Allegato B contiene la dichiarazione di competenze professionali e tecniche del responsabile del settore informatico di CONNETTITALIA s.r.l. dove si afferma che il sito web, attivo da giugno 2017, è stato realizzato in HTML e CSS, mentre il sito intranet è in DRUPAL, accessibile solo ad utenti autorizzati.

Il bando prevede punteggi solo per la realizzazione di progetti contrattualizzati, mentre il sito WEB ITACA è “home made”, pertanto la Commissione assegna zero punti.

Il sito intranet, realizzato con tecnologia diversa da quella del sito itacaonline.it, risulta essere un sito differente ed ulteriore rispetto a quelli dichiarati in fase di gara nella “Dichiarazione dei requisiti valutabili ai sensi del D.P.R. 445/2000” , pertanto non può essere valutato.

Inoltre trattasi di un progetto non contrattualizzato”.

L’Allegato B1 mostra videate del sito intranet precedentemente analizzato che non aggiungono alcun elemento utile alla valutazione.

La Commissione procede ad esaminare la documentazione relativa alla certificazione ISO 20000.

Risulta pervenuto un solo allegato denominato C. L’Allegato riporta un articolo del 19.10.2016 preso dal sito www.reteambiente.it che fa riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, n.4238 del 13.10.2016, inerente l’eventuale esclusione da una procedura di gara a seguito di presentazione di una certificazione non accreditata.

In merito alla certificazione ISO20000 per la quale la controinteressata RTI ha segnalato all’Amministrazione una falsa dichiarazione si precisa quanto segue:

- L’ente certificatore “Certind” ha confermato la veridicità del certificato;
- L’ente accreditatore di “Certind” non è “Accredia” (ente accreditatore italiano) bensì “Renar” (ente accreditatore rumeno).
- Il certificato è sprovvisto del timbro dell’ente accreditante.

Poiché l’accreditamento è volontario e non obbligatorio non si ravvisa una falsa dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, la Commissione redige la tabella di valutazione del soccorso istruttorio (Figura 2).

